

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

**Verbale di deliberazione N. 105**

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Attività propedeutiche allo svolgimento della gara di assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale nell'ambito unico della Provincia Autonoma di Trento. Presa d'atto del valore di rimborso, approvazione dello schema di atto transattivo ed integrazione della delega.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore 18.30, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 1 dd 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

| Assenti |          |
|---------|----------|
| giust.  | ingiust. |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Attività propedeutiche allo svolgimento della gara di assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale nell'ambito unico della Provincia Autonoma di Trento. Presa d'atto del valore di rimborso, approvazione dello schema di atto transattivo ed integrazione della delega.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con d.lgs. n. 164/2000 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di apertura al mercato e alla concorrenza nel settore del gas naturale; detta norma è stata successivamente novellata con D.L. n. 145/2013 per quanto riguarda l'art. 15 inerente al servizio di distribuzione del gas naturale;
  - con decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226 è stato adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007, convertito in legge con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
  - nell'ambito della gara di assegnazione della concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale, l'art. 34 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n.20, oltre a stabilire che il servizio stesso deve essere svolto in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia;
  - con deliberazione n. 58 d.d. 30/06/2014 della Giunta comunale, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia Autonoma di Trento (APRIE) è stata delegata dal Comune a svolgere le seguenti attività:
    1. *acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) al gestore uscente e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate;*
    2. *calcolo del VR previsto dall'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle Linee Guida approvate del Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso.*
  - Il riconoscimento dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione del gas costituisce la base per la corretta definizione del valore di rimborso (VR) spettante al gestore uscente per la quota di impianto riferita alla sua proprietà;
  - a seguito della citata delega intercorsa nel 2014, APRIE ha provveduto, fra l'altro, a verificare i dati comunicati dal gestore ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n. 226/2011 concernenti lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas e delle proprietà dei singoli tratti di rete. Da tale verifica sono emerse alcune criticità legate alla corretta rappresentazione dell'assetto proprietario di tratti di rete; tali criticità sono state indicate in specifiche note che APRIE ha trasmesso al Gestore e riguardano osservazioni inerenti l'ipotesi di quanto comunicato dal Gestore il quale ritiene che l'intera consistenza delle reti sul territorio comunale sia riconducibile alla sua proprietà; infatti, APRIE ha messo in evidenza che alcuni tratti di rete gas sono stati realizzati nell'ambito delle seguenti lottizzazioni con scomputo oneri di urbanizzazione:
- i. Lottizzazione "Area residenziale L1", approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 15.05.2012, e regolata dalla convenzione rep. n. 485 del 24.10.2012;**

- ii. **Lottizzazione “Area residenziale L2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 26.03.2010, e regolata dalla convenzione rep. n. 472 del 3.08.2010 e modificata con convenzione rep. n. 487 del 08.01.2014;**
  - iii. **Lottizzazione S1 “Area produttiva località Broletti”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n.13 del 30.06.1999, e regolata dalla convenzione n. 388 del 19.07.2001;**
  - iv. **Lottizzazione S3 “Comparto 1 del Piano attuativo ai fini speciali in loc. Roaro”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 24.02.2005, e regolata dalla convenzione rep n. 431 del 13.04.2005;**
  - v. **Lottizzazione Tecnocoster “Piano di lottizzazione ambito 2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 20.12.2007 e regolata dalla convenzione n. 455 del 10.03.2008.**
- tali tratti di rete gas, la cui lunghezza ammonta a circa 1 chilometro, dovrebbero essere ascritti tra i cespiti comunali per effetto di quanto previsto dall’art. 18 delle Linee guida di cui al D.M. 22 maggio 2014 “nel caso in cui la porzione di rete è stata costruita direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione e poi ceduta in gestione al distributore, la proprietà del tratto di rete è del Comune (anche se precedentemente non formalizzata) e continuerà ad essere di proprietà del Comune nella gestione d’ambito, a meno di disposizioni diverse presenti negli atti di concessione”. Sulla base di quanto previsto dalle citate linee guida e sulla scorta di quanto assunto dalla più recente Giurisprudenza di merito, il Comune potrebbe rivendicare la proprietà di tale tratto di rete gas. In casi analoghi, con parere del 18 febbraio 2021 in risposta all’istanza presentata dal Comune di Levico Terme, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha ribadito che le reti realizzate dal gestore nell’ambito delle lottizzazioni, per le quali è stata stipulata convenzione di lottizzazione soggetta a trascrizione, sono riconducibili alla proprietà del Comune e possono esser cedute;
  - anche il gestore rivendica la proprietà di tali tratti di rete con la motivazione che i lottizzanti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete di distribuzione del gas naturale, hanno incaricato lo stesso, quale titolare del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, dell’estensione delle reti nel tratto interessato, secondo specifici atti sottoscritti per l’allaccio delle utenze
  - pertanto, si è venuto a delineare un quadro basato un’asimmetria informativa sui ruoli dei soggetti interessati e denotato da fraintendimenti tra i soggetti coinvolti nel tempo, in primis tra il Gestore e i lottizzanti e, in secondo luogo, tra i lottizzanti e il Comune; tale quadro, di fatto, si esplicita ora nella mancanza di chiarezza nel rapporto in essere tra il Gestore e il Comune in ordine alla definizione della proprietà delle reti.

Considerato che:

- vi è la possibilità di addivenire alla stipula di un atto transattivo con il gestore al fine di perseguire il migliore interesse per tutti i soggetti coinvolti ed evitare l’avvio di contenziosi in merito al corretto riconoscimento del regime proprietario per così limitati tratti di rete (1 chilometro circa) realizzati nell’ambito delle predette opere, in ragione del fatto che lo sviluppo della rete realizzata sul territorio comunale ammonta complessivamente a circa 9 chilometri;
- la destinazione d’uso dei tratti di rete in oggetto resta vincolata al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale indipendentemente dalla titolarità della nuda proprietà;
- il Comune, con deliberazione della Giunta n. 54 d.d. 06/07/2021, ha delegato APRIE, in possesso delle necessarie risorse e competenze tecniche, a determinare il congruo valore di indennizzo che il gestore potrebbe corrispondere al Comune nel caso in cui quest’ultimo rinunciasse a coltivare il riconoscimento effettivo della proprietà di tutti i tratti di rete in trattazione; il Dirigente del Servizio grandi derivazioni idroelettriche e distribuzione gas , con propria nota prot. S187/2021/17.13.1-2014-3SAg pervenuta in data 09.08.2021 prot.

3361 ha ritenuto congruo l'importo di € 35.624,53.= quale valore ai fini del sopracitato indennizzo;

- a fronte della stipula tra il Comune ed il Gestore del suddetto atto transattivo risulterà chiaramente definito l'assetto proprietario delle reti e degli impianti del gas naturale in capo al gestore uscente: sarà così possibile condividere lo stato di consistenza consegnato dal Gestore, riferito sia al 31.12.2017 sia al 31.12.2020

Tenuto conto che:

- APRIE, nell'ambito delle verifiche istruttorie per le quali ha ricevuto delega dal Comune, ha ricostruito i contributi pubblici in conto capitale erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. n. 8/1983 sulla base di provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia stessa. Dalla suddetta verifica è emerso che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici ricostruito sulle località tariffarie che compongono l'ambito unico risulta congruente rispetto all'ammontare complessivo dei contributi pubblici dichiarato dal Gestore nella documentazione trasmessa all'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. n. 226/2011; tuttavia si registrano scostamenti nei valori dei contributi allocati sulla località tariffaria del Comune in ragione del fatto che il Gestore ha ripartito i contributi percepiti tra i comuni coinvolti proporzionalmente ai PDR attivi anziché rispetto ai provvedimenti amministrativi provinciali. APRIE ha quindi presentato osservazioni al Gestore affinché provveda a rettificare presso ARERA i contributi consessi, riallocandoli in modo corretto. Tale ri-allocazione si rende necessaria anche al fine della corretta definizione del capitale investito netto ricostruito sulle località tariffarie coincidente con il territorio comunale che costituisce la base di calcolo del canone che deve essere riconosciuto al Comune durante la gestione d'ambito unico ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 226/2011;
- il Gestore, con nota del 14.05.2020, ha comunicato ad APRIE di aver richiesto ad ARERA la rettifica dei contributi pubblici dichiarati ai fini tariffari e ha espresso l'intenzione di procedere alla determinazione del valore di rimborso (VR) secondo la stratificazione dei contributi pubblici formalmente già approvata dall'ARERA;
- al fine di evitare dissensi con il gestore è pertanto utile rimandare l'approvazione formale da parte del Comune del valore di rimborso (VR) delle reti ad una fase successiva, cioè a seguito dell'approvazione da parte dell'ARERA delle rettifiche dei contributi pubblici; ciò avverrà presumibilmente nella primavera del 2022; solo allora sarà cura del Comune procedere ad una puntuale espressione della propria decisione in merito all'approvazione, o meno, del VR;
- in base all'art. 15.2 delle Linee guida MISE e della delibera ARERA n. 905/2017, il VR deve essere aggiornato all'anno antecedente (anno t-1), o al massimo all'anno t-2, rispetto a quello di pubblicazione del bando di gara (anno t); pertanto, il nuovo VR calcolato tenendo conto della rettifica dei contributi pubblici dovrà essere aggiornato al 31.12.2020.

Considerato inoltre che:

- le attività di cui alla delega intercorsa nel 2014, propedeutiche ed esclusivamente strumentali alla gara ed alla determinazione del VR, devono essere svolte in tre momenti distinti: in un primo momento, ai fini delle verifiche di scostamento VR-RAB di cui all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000; in un secondo momento, ai fini della pubblicazione del bando di gara; e da ultimo, al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore d'ambito.
- In base all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000, qualora il VR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito valore RAB), il Comune, in qualità di ente concedente, è tenuto a trasmettere all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) le relative valutazioni di dettaglio del VR per la verifica di idoneità prima della pubblicazione del bando di gara.

- al fine di ottimizzare i tempi necessari per la pubblicazione del bando di gara, APRIE intende tenere in considerazione l'iter procedurale previsto per le verifiche dell'ARERA, recentemente riviste ed integrate dalla deliberazione ARERA n. 905/2017 del 27.12.2017 "Attuazione delle disposizioni della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Adozione di testi integrati." e procedere con il metodo semplificato comunale previsto dall'art. 3 (Procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB), comma 1, lett. b) dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 905/2017/R/gas. Tale procedura semplificata è possibile a fronte della dichiarazione da parte dell'Ente concedente di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
- si ritiene opportuno quindi provvedere a delegare ad APRIE la comunicazione ad ARERA delle valutazioni del valore di rimborso per le verifiche e l'attestazione di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014. La Stazione appaltante dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni prodotte dall'ARERA ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.
- al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore individuato con gara d'ambito, il VR sarà soggetto ad un aggiornamento per tener conto della vetustà intercorsa nel periodo temporale trascorso tra la data di riferimento pubblicata nel bando e la data di effettivo trasferimento della
- proprietà a seguito di aggiudicazione nonché per considerare investimenti, dismissioni, contributi percepiti; ciò nel rispetto di quanto espressamente previsto nelle Linee Guida MISE 2014 (art. 5.2, quinto comma).

Preso atto:

- della documentazione formulata da parte del Gestore ai sensi dell'art.19 delle Linee Guida (DM 22.05.2014), della proposta pari ad € 1.319.646,08 del valore industriale residuo (VIR) calcolato al 31.12.2017 per la parte di impianto di sua proprietà. Secondo APRIE tale valutazione è ragionevole poiché è sostanzialmente allineata al corrispondente valore calcolato dall'advisor di APRIE: tale valore è condivisibile a condizione che sia sottoscritto con il Gestore il suddetto atto transattivo.
- il valore di rimborso (VR) al 31.12.2017 proposto dal gestore ammonta ad € 1.148.828,61 è preferibile rimandare l'approvazione del VR, ricalcolandolo alla data di riferimento del 31.12.2020 una volta note le decisioni assunte da parte di ARERA in ordine alla richiesta di rettifica dei contributi pubblici;
- in base all'art. 24 della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG), il valore della RAB è risultato disallineato rispetto alle medie di settore e pertanto il valore RAB dovrà essere rivalutato per le verifiche previste ai sensi della predetta delibera n. 905/2017/R/gas in base alla determinazione DIEU n. 04/2020; è verosimile che lo scostamento VRRAB risulti superiore alla soglia del 10% anche a seguito dell'aggiornamento al 31.12.2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

Valutato infine l'adeguatezza dello schema di atto transattivo, parte integrante della presente, nel quale è prevista l'individuazione di un indennizzo a favore del Comune a fronte della sua rinuncia a coltivare il riconoscimento effettivo della proprietà dei tratti di rete gas oggetto di lottizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 06.12.2021 prot. 5395 della PAT Agenzia Provinciale per le risorse Idriche e l'energia APRIE con cui trasmette l'aggiornamento del modello di provvedendo comunale di cui alla nota APRIE prot. 57432 dd. 06.08.2021;

Vista la Legge regionale n. 2/2018 e s.m.;

Visto il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 29.12.2017;

Dato atto che, in ordine alla presente deliberazione, sono stati acquisiti preventivamente i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espressi favorevolmente dal Segretario comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto ed assunto al prot 5298 dd.01.12.2021 rilasciato dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 6 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

Visto il D.M. n. 226/2011 e ss.mm. e il D. Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.;

Vista la L.P. n. 20/2012 e ss.mm.

Con voti favorevoli, espressi per appello nominale, unanimi,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare lo schema di atto transattivo tra il Comune e NOVARETI S.P.A., allegato parte integrante alla presente delibera, ivi incluso il collegato indennizzo a favore del Comune volto a definire le reciproche pretese in ordine al riconoscimento della proprietà dei tratti di rete di distribuzione del gas naturale realizzati nell'ambito delle seguenti lottizzazioni con scomputo degli oneri di urbanizzazione:
  - Lottizzazione “Area residenziale L1”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 15/05/2012, n. 15 e regolata dalla convenzione rep. n. 485 del 24.10.2012;
  - Lottizzazione “Area residenziale L2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 26/03/2010, n. 3 e regolata dalla convenzione rep. n. 472 del 3.08.2010 e modificata con convenzione rep. n. 487 del 08.01.2014;
  - Lottizzazione S1 “Area produttiva località Broletti”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 30/06/1999, n.13 e regolata dalla convenzione n. 388 del 19.07.2001;
  - Lottizzazione S3 “Comparto 1 del Piano attuativo ai fini speciali in loc. Roaro”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 24/02/2005, n. 9 e regolata dalla convenzione rep n. 431 del 24.02.2005;
  - Lottizzazione Tecnocoster “Piano di lottizzazione ambito 2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 10/12/2007, n. 41 e regolata dalla convenzione n. 455 del 30.03.2008.
2. Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione dell'atto di transazione sopra indicato.
3. Di prendere atto che l'importo di € 35.624,53 è stato ritenuto congruo al fine di compensare la rinuncia alla rivendicazione della proprietà dei tratti di rete realizzati nell'ambito delle opere di cui al punto 1. del presente dispositivo.
4. Di condividere lo stato di consistenza al 31.12.2017 e al 31.12.2020 solo qualora risulti efficace l'atto transattivo di cui al precedente punto 1.
5. Di stabilire che la formale determinazione del valore di rimborso VR, spettante al gestore uscente, avverrà prima della pubblicazione del bando di gara e che, allo stato attuale alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), la data

di riferimento a cui dovrà essere definito il predetto valore di rimborso viene individuata al 31.12.2020;

6. Di delegare, ad integrazione della precedente delega di cui alla delibera della Giunta comunale n. 58 d.d. 30/06/2014, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento, in qualità di Stazione appaltante, a trasmettere all'ARERA, per conto del Comune, il dato di valore di rimborso (VR), così come previsto dalla normativa di settore e ad attestare presso ARERA, che il valore del VR è stato calcolato esclusivamente applicando le Linee Guida 7 aprile 2014 ai fini dell'accesso alle verifiche in regime semplificato di cui alla delibera ARERA n. 905/2017/R/GAS.
7. Di dare atto che il VR, che verrà pubblicato nel bando di gara dovuto al gestore uscente, sarà ulteriormente aggiornato direttamente da APRIE al momento del passaggio di consegna dell'impianto di distribuzione del gas al gestore d'ambito entrante.
8. Di dare atto che la somma di euro € 35.624,53 (iva esente) a titolo di indennizzo, sarà introita nel bilancio di previsione 2022.
9. Di impegnare la somma presunta di euro 3.500,00 quale spese per la registrazione dell'atto al cap. 1233/160 per Euro 1.476,00.= e al cap. 1221/49 per Euro 1.748,00.= e al cap. 1272/451 per Euro 276,00.= del bilancio di previsione in corso, esercizio di esigibilità 2021.
10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.
11. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

*Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

*In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:*

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

|  |                                                                                     |                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |                                                                                     |                            |
|  | <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>                                                          |                            |
|  | <b>Comune di Castelnuovo</b>                                                        | <b>Provincia di Trento</b> |
|  | <b>Rep.____/Atti pubblici</b>                                                       |                            |
|  | <b>Oggetto . ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE</b>                                 |                            |
|  | <b>ai sensi dell’art. 1965 c.c.</b>                                                 |                            |
|  | L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale,          |                            |
|  | avanti a me _____, Segretario comunale del Comune di Castelnuovo, dalla             |                            |
|  | legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune in forma pubblico – amministrativa |                            |
|  | ai sensi dell’art. 137, c. 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma   |                            |
|  | Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., sono comparsi i signori:   |                            |
|  | 1) <b>Comune di Castelnuovo</b> , con sede in _____, n° ____, in persona            |                            |
|  | del sig. _____ nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante                 |                            |
|  | pro tempore del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome           |                            |
|  | e per conto dell’Ente che Rappresenta (cod. fisc. XXXXX) ed in esecuzione           |                            |
|  | della deliberazione del ..... n. .... del ....., esecutiva;                         |                            |
|  | 2) Società <b>Novareti S.p.A.</b> , C.F. e P.IVA 0140560022, con sede legale in     |                            |
|  | Rovereto, Via Manzoni 24, in persona del Presidente e Legale                        |                            |
|  | Rappresentate dr. Massimo De Alessandri ( di seguito denominata anche               |                            |
|  | “Gestore”o “Novareti”)                                                              |                            |
|  | Premesso che:                                                                       |                            |
|  | - con d.lgs. n. 164/2000 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo      |                            |
|  | di apertura al mercato e alla concorrenza nel settore del gas naturale; detta       |                            |
|  | norma è stata successivamente novellata con D.L. n. 145/2013 per quanto             |                            |
|  | riguarda l’art. 15 inerente al servizio di distribuzione del gas naturale;          |                            |
|  |                                                                                     |                            |

- con D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fissato la disciplina relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'art. 34 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 dispone che il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale per tutti i Comuni trentini e che le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla Provincia o dalle agenzie provinciali; l'art. 39, comma 3 della stessa L.P. n. 20/2012 sancisce che, in sede di prima applicazione dell'art. 34, per l'affidamento del servizio si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale;

- con decreto 22 maggio 2014, il MISE ha approvato le *“Linee Guida sui criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”* (Linee guida);

- l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), nel suo ruolo di stazione appaltante, ha ricevuto delega dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività preliminari e istruttorie alla redazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas; tra queste è compresa, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 226/2011, l'acquisizione dal gestore uscente degli stati di consistenza degli impianti gas e loro verifica tra cui quello dell'assetto proprietario dei singoli tratti di rete;

- la definizione dell'assetto proprietario costituisce la base per la corretta definizione del valore di rimborso (VR) spettante al gestore uscente alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la quantificazione degli oneri da riconoscere al Comune concedente e ai proprietari di impianti ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 226/2011;

- Novareti s.p.a. è l'attuale titolare della concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Castelnuovo, regolato in base alla convenzione n. rep. \_\_\_\_\_ (atto registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_) a fronte degli accordi di subentro con il precedente titolare della convenzione;

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 226/2011, Novareti s.p.a. ha inviato alla stazione appaltate, fra le altre, le informazioni in merito allo stato di consistenza della rete con indicazione della proprietà dei singoli tratti di rete;

- per effetto di quanto previsto dall'art. 18 delle Linee guida di cui al DM 22 maggio 2014 ove è previsto che *“nel caso in cui la porzione di rete è stata costruita direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione e poi ceduta in gestione al distributore, la proprietà del tratto di rete è del Comune (anche se precedentemente non formalizzata) e continuerà ad essere di proprietà del Comune nella gestione d'ambito, a meno di disposizioni diverse presenti negli atti di concessione”*, APRIE ha chiesto al Comune di verificare la presenza di tratti di rete realizzati con oneri di urbanizzazioni a scomputo;

- tra APRIE e il Gestore si è dato corso alla verifica della corretta definizione dell'assetto proprietario delle reti, della consistenza delle reti e del valore di rimborso spettante al Gestore in qualità di gestore uscente in applicazione delle disposizioni di cui al d.Lgs. n. 164/2000 e al D.M. n. 226/2011;

- APRIE ha rappresentato al Comune e al Gestore che alcuni tratti di rete, realizzati nell'ambito di lottizzazioni con scomputo oneri di urbanizzazione, dovevano essere ricondotti alla proprietà comunale.

- Novareti s.p.a. intenderebbe rivendicare la proprietà di tali tratti di rete in quanto i lottizzanti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete di distribuzione del gas naturale, hanno incaricato la stessa, quale gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, della fornitura e posa del tubazioni del gas e ha fatto intervenire altre imprese per la realizzazione delle rimanenti lavorazioni e forniture.

- Il Comune, per conto suo, intenderebbe rivendicare la proprietà di tali tratti di rete gas in forza di quanto stabilito dall'art. 18 delle Linee guida ministeriali, approvate con D.M. 22 maggio 2014, e sulla scorta di quanto assunto dalla più recente Giurisprudenza di merito (TAR Veneto, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 32 a conferma di TAR Veneto, sez. I, 21 febbraio 2017, n. 181). Il Comune sostiene infatti che l'impegno assunto di volta in volta dai soggetti lottizzanti a realizzare le opere di urbanizzazione e trasferirne la proprietà al Comune rende influente il fatto che i lottizzanti abbiano incaricato, per la realizzazione delle opere stesse, il titolare della concessione del servizio di distribuzione del gas; il concessionario - in

siffatta evenienza- opera in veste di appaltatore, in quanto la proprietà comunale rimane tale anche nei casi in cui i lottizzanti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete di distribuzione del gas naturale, abbiano incaricato quale ditta appaltante il Gestore per la fornitura e posa del tubo e fatto intervenire altre imprese per la realizzazione delle rimanenti lavorazioni e forniture. Il Comune evidenzia che, in virtù delle previsioni richiamate contenute nelle singole convenzioni di urbanizzazione, la proprietà di questi tratti di rete gli spetterebbe in quanto eseguiti dalle ditta lottizzante come opere a scomputo degli oneri di costruzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 della L.P. n. 22/1991, dell'art. 104 della L.P. n. 1/2008 ovvero dell'art. 84 della L.P. n. 15/2015. A seguito dell'effettuazione del regolare collaudo, il Comune ritiene infatti essersi concretizzato a suo favore il trasferimento della proprietà delle opere o della servitù prediale sul fondo interessato, a favore del Comune;

- le lottizzazioni oggetto di contestazione sono le seguenti:

i. Lottizzazione “Area residenziale L1”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 15.05.2012 e regolata dalla convenzione rep. n. 485 del 24.10.2012;

ii. Lottizzazione “Area residenziale L2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 26.03.2010 e regolata dalla convenzione rep. n. 472 del 3.08.2010 e modificata con convenzione rep. n. 487 del 08.01.2014;

iii. Lottizzazione S1 “Area produttiva località Broletti”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n.13 del 30.06.1999 e regolata dalla convenzione n. 388 del 19.07.2001;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | iv. Lottizzazione S3 “Comparto 1 del Piano attuativo ai fini speciali in loc. Roaro”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 24.02.2005 e regolata dalla convenzione rep n. 431 del 13.04.2005;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | v. Lottizzazione Tecnocoster “Piano di lottizzazione ambito 2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 20.12.2007 e regolata dalla convenzione n. 455 del 10.03.2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - il perfezionamento della proprietà in capo al Comune di tali limitati tratti di rete comporta elevati oneri amministrativi collegati all'iscrizione a patrimonio comunale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - la vigente normativa in materia di distribuzione di gas naturale contiene un <i>vulnus</i> che non consente il riconoscimento al Comune della quota di ammortamento tariffario nel caso in cui lo stesso Comune sia proprietario delle reti del gas che è obbligato a mettere a disposizione del gestore per prestare il servizio. Inoltre, i tratti di rete che nel tempo dovranno essere sostituiti dal gestore nell'ambito dei interventi di manutenzione straordinaria entreranno in proprietà dello stesso gestore;                                                                                                                                                                                       |  |
|  | - visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento del 18 febbraio 2021 in risposta all'istanza presentata da un Comune appartenente all'ambito unico della provincia di Trento, con il quale si è ribadito che le reti realizzate da Novareti s.p.a. nell'ambito delle lottizzazioni, per le quali è stata stipulata convenzione di lottizzazione soggetta a trascrizione, siano di proprietà del Comune. L'avvocatura sostiene, richiamando la giurisprudenza di merito (Cass., sez. un., 14 febbraio 2011, n.3665; Cass., sez. un., 16 febbraio 7966, n. 477 e Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. parere, 03/07/2013, n. 295), che la proprietà dei tratti in questione è “attribuibile, |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

*oltre che all'ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati."*

- nell'ambito del procedimento di definizione del valore di rimborso tra il Gestore Novareti e il Comune, la stazione appaltante ha proposto di addivenire ad un accordo, formalizzato mediante la stipula di tale atto transattivo, al fine di superare le criticità sopra rappresentate, ricercando di perseguire il migliore interesse per tutti i soggetti coinvolti e di evitare l'avvio di contenziosi in merito al regime proprietario dei citati tratti di rete.

Tutto questo alla luce delle valutazioni effettuate dal Comune circa l'onerosità nel coltivare il perfezionamento del trasferimento del bene in suo favore, anche tenuto conto delle pretese avanzate da Novareti;

- tenuto conto della determinazione del valore operata da APRIE, su delega del Comune, e riportata per ciascuno dei tratti di rete interessati dagli atti di lottizzazione nel documento *"Tratti di rete gas oggetto di transazione con il gestore"* allegato al presente atto;

tutto ciò premesso,

- visto l'art. 3, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che prevede che i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,

- considerato anche che le parti ritengono opportuno definire in via transattiva le pendenze sopra specificate;

le parti, Novareti S.p.A. e il Comune di Castelnuovo convengono, ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, quanto segue:

### **Articolo 1 - Premesse e clausole generali**

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono espressamente riconosciuti ed accettati dalle parti stesse benché non vengano materialmente allegati al presente contratto.

2.. Tutti gli impegni, dichiarazioni ed obblighi che il gestore assume con il presente atto, nessuno escluso, devono intendersi assunti per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo.

3.. Il presente atto è sottoscritto dal Comune nell'esercizio di un potere negoziale paritetico e non autoritativo e viene espressamente stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge provinciale n. 23 del 1992, costituisce anche accordo integrativo e/o sostitutivo del provvedimento finale ai sensi dell'art. 28 della medesima legge provinciale.

### **Articolo 2 – Oggetto della transazione**

1. Le parti si danno atto e riconoscono reciprocamente che i dati relativi ai tratti di rete oggetto della presente transazione sono quelli risultanti dagli atti forniti alla stazione appaltante da parte del Comune e del gestore, come indicati precisamente nel documento "*Tratti di rete gas oggetto di transazione con il gestore*", allegato al presente atto;

2. Il Comune rinuncia a rivendicare a sé il diritto di proprietà dei tratti di rete di distribuzione del gas indicati nell'allegato di cui al comma 1 a fronte del riconoscimento del valore indicato nell'articolo 3 e concordato tra le parti.

3. Il Comune e il gestore, pertanto, si danno reciprocamente atto e riconoscono che la proprietà dei suddetti tratti di rete resta in capo a

Novareti.

4. Le parti convengono che, fino al subentro del nuovo gestore, a seguito dell'espletamento della gara per la concessione del servizio di distribuzione dell'ambito unico della provincia autonoma di Trento, i tratti di rete gas oggetto del presente atto restano disciplinati dalla convenzione di concessione in essere indicata nelle premesse.

### **Articolo 3 – Valore**

1.. A fronte dei reciproci riconoscimenti di cui all'art. 2, le parti convengono che il Gestore riconosce al Comune una somma complessiva pari ad Euro 35.624,53.=, fuori campo IVA ex art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, non avendo il Comune gestito l'attività del servizio di distribuzione nell'ambito dei propri servizi rilevanti IVA. Il Comune emetterà una nota di addebito cartacea citando in calce la sopra citata norma.

2.. Il Gestore provvede al pagamento della somma pattuita al comma 1 alla sottoscrizione del presente atto, in un'unica soluzione, come risulta dal bonifico nr. \_\_\_\_, di data \_\_\_\_ acquisito al protocollo comunale al n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_.

### **Articolo 4 – Effetti della transazione**

1. Il Comune dichiara di essere integralmente soddisfatto a fronte del ricevuto pagamento della somma di cui all'art. 3 e di non aver più nulla a pretendere dal Gestore e dalle sue aventi causa in riferimento alle pretese espresse nelle premesse del presente atto.

2. Il Gestore, a fronte dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'art. 3, si dichiara integralmente soddisfatto a fronte dell'espresso riconoscimento da parte del Comune che la proprietà dei tratti di rete gas indicati nel

documento, Allegato 1 al presente atto, resta in capo al Gestore secondo le previsioni definite dall'articolo 2.

3. Entrambe le parti dichiarano che, alla luce del presente accordo, sono da ritenersi risolte le divergenze tra loro insorte e sono da ritenersi soddisfatti ogni eventuale altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al presente atto. Pertanto, si danno atto reciprocamente di non pretendere più nulla l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione deve ritenersi definitiva ed irrevocabile; in tal senso, riconoscono reciprocamente a tutti gli effetti di legge che con la sottoscrizione della stessa e la sua esecuzione risultano definitivamente composte e transatte tutte le ragioni di controversia, in essere o potenziali, nessuna esclusa, di cui ai fatti e alle questioni meglio descritti in premessa.

#### **Articolo 5 – Spese**

L'imposta di registro sull'ammontare dell'importo di cui all'art. 3 dedotto in transazione e l'imposta di bollo relativa alla stipula del presente contratto di transazione vengono assunte in maniera paritaria tra il Comune e il Gestore.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che tale somma è soggetta:

all'imposta di registro proporzionale del 9%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Articolo 6 - Richiami normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo transattivo, trovano applicazione le disposizioni ed i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

### **Articolo 7 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente  
Accordo sono attribuite alla competenza del Foro di Trento.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto è stato allegato al presente atto.

E richiesto, io Segretario comunale ricevo il presente da me letto ai comparenti  
che, interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà innanzi  
verbalmente espressami ed in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente a  
me medesimo come in appresso.

L'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa nr. \_\_ pagine intere e fin qui  
della presente.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Comune

(Sindaco)

Il Gestore

(Legale Rappresentante)

Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Iuni dott.ssa Silvana

---

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 30/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Iuni dott.ssa Silvana

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Iuni dott.ssa Silvana